

All. D.C.C. n. 38 del 2013



SETTORE INFRASTRUTTURE
UFFICIO ESPROPRI, AMBIENTE ED ENERGIA

***REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI***
(Legge regionale n. 11 del 13-05-2009, art. 8, comma 5)

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e contenuti del regolamento

1. Il presente regolamento, ai sensi del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni, disciplina e definisce, in coerenza con il Piano d'ambito e nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità nonché delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali:

- a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f) del D.L.vo 152/2006 e ss. m. e i.;
- e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
- g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e) del D.L.vo 152/2006, ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d) e 184 bis dello stesso Decreto;
- h) le modalità di accesso alle informazioni relative alla gestione dei rifiuti nel territorio comunale;
- i) controllo e sanzioni

Art. 2 – Finalità e campo di applicazione del regolamento

1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani costituisce attività di pubblico interesse, finalizzata ad assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci in relazione alla specificità e pericolosità dei rifiuti.

2. In particolare l'organizzazione del servizio di gestione deve garantire, secondo la seguente gerarchia:

- a) la prevenzione;

- b) la preparazione per il riutilizzo;
- c) il riciclaggio;
- d) il recupero;
- e) lo smaltimento.

Nel rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti, le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o ogni altra operazione di recupero di materia sono adottate con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia.

3. Il Comune promuove iniziative dirette a favorire, eventualmente anche con modalità premiali, la prevenzione e la riduzione della produzione dei rifiuti mediante:

- azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori;
- la determinazione di condizioni di appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;
- la promozione di accordi e contratti di programma finalizzati alla prevenzione e alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti, nonché al loro recupero e riciclo.

4. Il presente regolamento si applica, nel rispetto delle norme sovraordinate, alla gestione dei rifiuti prodotti nel territorio del Comune di Assisi, coordinando i servizi alle disposizioni previste della parte IV Titolo I, Capo III, del D.L.vo 152/2006.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento sono adottate le seguenti definizioni:

- a) "*D.L.vo 152/06*": il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n° 152 – parte IV nel testo vigente;
- b) "*rifiuto*", qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- c) "*produttore di rifiuti*": il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti;
- d) "*detentore*": il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;

- e) "*gestione*": la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;
- f) "*gestione integrata dei rifiuti*": il complesso delle attività, volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;
- g) "*raccolta*": il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- h) "*raccolta differenziata*": la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- i) "*raccolta porta a porta o domiciliare*": la raccolta effettuata mediante il prelievo dei rifiuti differenziati o indifferenziati, presso il luogo di produzione; essa prevede il conferimento in sacchi o contenitori rigidi;
- j) "*raccolta domiciliare a chiamata*" la raccolta differenziata di particolari rifiuti urbani (ingombranti od altri tipi di rifiuti) in quantità eccedenti le normale possibilità di conferimento, concordata preliminarmente con il Gestore del servizio;
- k) "*raccolta stradale*": la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati tramite contenitori posizionati in aree non custodite attrezzate con più contenitori per la raccolta indifferenziata o differenziata;
- l) "*spazzamento delle strade*": modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- m) "*rifiuto organico*": rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;
- n) "*compostaggio domestico*": compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- o) "*smaltimento*": qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia;
- p) "*recupero*": qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;

- q) "*stazione ecologica*" o "centri di raccolta": aree presidiate ed allestite per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- r) "*contratto di servizio*" il Contratto di Servizio per la gestione integrata dei rifiuti urbani nel Comune di Assisi;
- s) "*Gestore del servizio*": il soggetto che effettua, sulla base del contratto di servizio, la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati e le altre attività di pulizia del territorio comunale, per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano d'ambito;
- t) "*nucleo di vigilanza ecologica*", costituito da operatori addetti all'accertamento delle violazioni del presente regolamento;
- u) "imballaggio": il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prima ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna e ad assicurare la loro presentazione;
- v) "imballaggio primario": imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o il consumatore;
- w) "imballaggio secondario": imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita;
- x) "imballaggio terziario": imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli;
- y) "rifiuto di imballaggio": ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto, esclusi i residui della produzione;
- z) "rifiuti sanitari": i rifiuti che derivano da strutture pubbliche o private che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge n. 833/78 e ss. m. e i.

Art. 4 – Classificazioni e riferimenti normativi

1. Ai fini del presente regolamento i rifiuti sono classificati, secondo i criteri di cui all'articolo 184 del Decreto Legislativo 152/06 e ss. m. e i., secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi degli articoli 26, 27 e 28 del presente regolamento;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

3. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della Parte quarta del Decreto Legislativo.

Art. 5 – Aspetti generali

1. Al fine di garantire le migliori condizioni per il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, i progetti dei piani attuativi ed i progetti per i titoli abilitativi edilizi, sia di iniziativa pubblica che privata, devono indicare nelle planimetrie di progetto le aree, di proprietà privata, destinate al posizionamento dei contenitori destinati alle

diverse modalità di raccolta. Particolare attenzione va posta all'individuazione di tali aree nei progetti relativi alla realizzazione di edifici residenziali plurifamiliari, "grandi condomini", in modo da limitarne la visibilità dalla pubblica via e garantire il decoro urbano e facilitare il servizio di raccolta. Tali aree devono essere individuate, sempre nel rispetto delle normative vigenti ed in accordo con il competente Ufficio Comunale ed il Gestore del servizio, in modo da garantire un facile accesso e carico agli operatori addetti.

2. I contenitori per la raccolta stradale devono essere preferibilmente dislocati, nel rispetto della normative vigente, dal Gestore del servizio previo accordo con l'Ufficio Tecnico Comunale, in aree opportunamente allestite per garantire l'igienicità, la facilità di svuotamento, la salvaguardia delle esigenze di circolazione e traffico e del miglior inserimento con altre opere di arredo urbano. Nell'allestimento delle aree si dovrà evitare la creazione di barriere architettoniche che costituiscano ostacolo alla deambulazione di disabili. Ove i contenitori fossero collocati su di un marciapiede, si dovrà lasciare uno spazio utile di transito di almeno 90 centimetri.

3. Fermo restando quanto sopra stabilito, detti contenitori per la raccolta stradale devono essere collocati, di norma, ad una distanza non superiore a 500 metri dalle utenze servite e comunque secondo quanto stabilito dal regolamento comunale TARSU/TARES.

4. La localizzazione dei contenitori per la raccolta stradale è eseguita in base a criteri di ottimizzazione dell'organizzazione del servizio ed in considerazione dei vincoli di seguito specificati:

a) è fatto obbligo di collocare i contenitori:

- ad una distanza adeguata da incroci, passaggi pedonali, impianti semaforici, con particolare attenzione alle condizioni di visibilità;
- ad una distanza idonea a garantire la visibilità, tenendo conto del senso di marcia, presso passi carrabili pubblici o privati;
- al di fuori delle aree d'ingombro per le manovre di accostamento ed uscita presso parcheggi handicap e fermate dei mezzi pubblici di trasporto;

b) deve essere rispettata una adeguata distanza, preferibilmente non inferiore a 5 m, anche in considerazione della specificità dei luoghi rispetto a:

- ingressi di attività commerciali riguardanti il ristoro quali bar, pasticcerie, alimentari, supermercati, tavole calde, paninoteche, ristoranti;
- ingressi di farmacie;
- ingressi di scuole, asili, ospedali.

c) per i criteri di sicurezza devono essere rispettate le norme esplicitamente indicate dagli organismi preposti.

5. Nella collocazione dei contenitori si dovrà tener conto delle necessità di tutela dei luoghi di interesse culturale ed ambientale, quali le zone archeologiche, i monumenti, l'ingresso dei musei o palazzi storici e, più in generale, dei luoghi di particolare interesse turistico.

6. E' vietato agli utenti lo spostamento, anche temporaneo, dei contenitori posizionati in aree pubbliche o aree private ad uso pubblico.

7. E' vietato apporre materiale pubblicitario o scritte di vario genere ai contenitori posizionati in aree pubbliche o aree private ad uso pubblico. E' altresì vietato manomettere o danneggiare i contenitori.

TITOLO II - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

CAPO I - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Art. 6 – Organizzazione dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati viene effettuato dal Gestore del servizio entro il perimetro definito e con le modalità previste dal contratto di servizio.

Art. 7 - Pesatura dei rifiuti

1. Il Gestore del servizio provvede alla pesatura dei rifiuti urbani ed assimilati al momento del loro avvio a recupero e smaltimento.
2. Il Gestore trasmette al Comune, con cadenza trimestrale, i dati relativi alla pesatura dei rifiuti urbani ed assimilati raccolti ed avviati a recupero e smaltimento e, a seguito di specifica richiesta, mette comunque a disposizione del Comune, in qualunque momento, i dati relativi alla pesatura.
3. Il Comune può richiedere un accertamento del peso dei rifiuti prima del loro avvio a recupero/smaltimento, presso un impianto di pesatura di fiducia.

Art. 8 – Modalità e frequenza di raccolta dei rifiuti urbani

1. La raccolta dei rifiuti, di cui al presente capo, è assicurata con frequenze e modalità adeguate ad assicurare la salvaguardia igienico-ambientale e la pulizia ed il decoro delle aree e degli spazi pubblici.
2. Il progetto in vigore e allegato al contratto di servizio stabilisce le frequenze minime e le modalità della raccolta per le diverse zone del territorio comunale. Il Gestore del servizio provvede a comunicare il calendario di raccolta all'utenza con le modalità fissate dal contratto ed utilizzando anche il sito Internet del Comune.
3. Il progetto vigente ed allegato al contratto di servizio suddivide il territorio comunale in zone caratterizzate da differenti modelli di raccolta:
 - a) *aree con sistema di raccolta "porta a porta";*
 - b) *aree con sistema di raccolta "stradale"*
 - c) *centro storico con sistema misto di raccolta "porta a porta e stradale"*
4. In dette zone la raccolta viene svolta secondo le seguenti modalità e con le frequenze comunicate all'utenza dal Gestore del servizio:

a) aree con sistema di raccolta "porta a porta": sono aree urbane nelle quali la raccolta viene effettuata a livello domiciliare, con frequenze medio-alte e con contenitori di volumetria adeguata all'utenza ed alle diverse frazioni merceologiche.

Ad ogni utenza (domestica e non domestica) sono consegnati, i contenitori (sacchi di colori diversi per carta e cartone, plastica e residuo secco e biopattumiere per organico) da impiegare per il conferimento dei rifiuti.

In tali aree la raccolta del Vetro è prevista di prossimità.

Nei giorni e negli orari prestabiliti, in base al calendario comunicato dal Gestore del servizio, il contenitore (sacco/biopattumiera) dovrà essere posizionato al di fuori della sede stradale, a cura dell'utenza, avendo attenzione a non determinare ostacoli e rischi per la circolazione stradale.

Non saranno svuotati/ritirati i contenitori al cui interno risulteranno presenti rifiuti non conformi al calendario della raccolta e contenenti frazioni di rifiuto non correttamente separate. In tali circostanze verrà segnalata la non conformità, con l'invito al corretto conferimento. L'utente dovrà comunque provvedere alla corretta separazione dei rifiuti.

Il lavaggio delle biopattumiere fornite sarà a carico dell'utente.

In caso di rottura della biopattumiera questa sarà sostituita da parte del Gestore del servizio.

I sacchi verranno forniti con cadenza semestrale da ritirare presso la stazione ecologica nei giorni di apertura.

La biopattumiera ed i sacchi devono essere custoditi all'interno delle proprietà, possibilmente all'interno delle recinzioni e preferibilmente in posizione non visibile dalla pubblica via.

Per la raccolta in corrispondenza di utenze collettive sarà consegnato, previa sottoscrizione di un contratto di comodato d'uso, un numero di contenitori, adeguato al numero dei condomini.

Nel caso di condominio legalmente costituito, il contratto di comodato è stipulato con l'amministratore dello stesso condominio, che sarà responsabile della gestione dei contenitori e del corretto conferimento dei rifiuti.

Nel caso di fabbricati in cui non sia stato costituito il condominio o non ne sia prevista la costituzione a termini di legge, il contratto di comodato dei contenitori sarà stipulato con i singoli utenti, che saranno responsabili in solido della gestione dei contenitori e del corretto conferimento dei rifiuti.

Per la raccolta in corrispondenza di utenze non domestiche, il Gestore del servizio provvede alla consegna di una dotazione di sacchetti e/o contenitori specifici, di diverso colore e volumetria, per ciascuna frazioni di rifiuto, in quantità e capacità adeguate alle necessità dell'utenza.

Le modalità di raccolta saranno indicate dal Gestore del servizio.

Nei giorni e negli orari prestabiliti, in base al calendario definito, l'utente dovrà depositare a piè di porta o nelle postazioni concordate, i sacchetti e/o i contenitori ben chiusi, in modo da evitare spargimenti e dispersioni dei rifiuti, evitando l'inserimento di oggetti taglienti, liquidi, rifiuti urbani pericolosi.

Il servizio di raccolta gli imballaggi di cartone, opportunamente ridotti di volume da parte dell'utenza, avverrà prelevando direttamente gli stessi all'interno delle utenze.

E' fatto divieto di depositare, anche solo ai fini della raccolta, gli imballaggi di cartone sulla pubblica via.

b) aree con sistema di raccolta "stradale": sono aree urbane nelle quali la raccolta viene effettuata mediante il posizionamento di contenitori di volumetria elevata per diverse frazioni di rifiuto e con le frequenze definite dal progetto allegato al contratto di servizio.

Il conferimento dei rifiuti nei contenitori a svuotamento manuale o meccanizzato deve avvenire nelle ore serali dei giorni precedenti lo svuotamento, in modo da limitare al massimo la permanenza dei rifiuti nei contenitori.

E' fatto divieto assoluto di modificare il luogo in cui sono posizionati i contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti, danneggiare o imbrattare le attrezzature del servizio di raccolta e porre in essere comportamenti o azioni tali da limitare l'opera degli addetti al servizio di raccolta.

L'utente dopo l'introduzione dei propri rifiuti, si dovrà assicurare che il coperchio del contenitore rimanga ben chiuso.

Il Gestore del servizio potrà modificare la posizione dei cassonetti e le modalità di conferimento in relazione a documentate esigenze del servizio concordandola con l'Amministrazione Comunale e dandone comunicazione ed all'utenza.

E' fatto divieto di introdurre nei contenitori dei rifiuti:

- liquidi;
- oggetti taglienti, materiali ingombranti, rottami metallici;
- materiali accesi o non completamente spenti;
- rifiuti urbani pericolosi;
- rifiuti inerti;
- rifiuti da attrezzature elettriche ed elettroniche.
- rifiuti speciali non assimilati agli urbani.

I rifiuti debbono essere conferiti utilizzando adeguati sacchetti, ben chiusi da depositare all'interno degli appositi contenitori.

Gli imballaggi di cartone dovranno essere ridotti di volume il più possibile e depositati all'interno degli appositi contenitori.

I contenitori devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire esalazioni moleste.

I contenitori e le relative aree di alloggiamento sono sottoposti, con adeguata cadenza, ad interventi di lavaggio e pulizia per evitare l'insorgere di pericoli di natura igienico-sanitaria.

c) centro storico: nel centro storico di Assisi, in considerazione della peculiarità del luogo è attivato un servizio di raccolta "porta a porta" su tutte le utenze non domestiche, ed una raccolta di prossimità sulle utenze domestiche

5 Eventuali modifiche al progetto allegato al contratto di servizio relative alle modalità e frequenze di raccolta, comporteranno un adeguamento del presente articolo mediante ratifica da parte della Giunta comunale.

6 Il conferimento della FOU (frazione organica umida) all'interno dei contenitori, stradali, condominiali o privati, dovrà avvenire utilizzando sacchetti ben chiusi aventi le caratteristiche stabilite dal Piano d'Ambito.

Art. 9 – Spazzamento delle strade e raccolta dei rifiuti abbandonati

1. E' vietato sporcare le aree, strade e gli spazi pubblici o soggetti ad uso pubblico abbandonando o gettando a terra rifiuti di qualsiasi tipo ed in qualsiasi quantità. E' altresì vietato l'uso improprio dei cestini gettacarte.

2. Il Gestore del servizio, tenuto conto degli indirizzi progettuali, delle necessità dell'utenza e dei livelli organizzativi previsti, svolge i servizi di spazzamento e di gestione rifiuti provenienti da spazzamento e pulizia del territorio secondo le frequenze e le modalità previste nel contratto di Servizio. Sarà cura dello stesso Gestore dare adeguata pubblicizzazione al calendario di spazzamento, utilizzando il sito Internet del Comune.

3. Nelle aree oggetto di spazzamento il Comune collocherà cestini gettacarte, in numero sufficiente a garantire il corretto conferimento di rifiuti di piccole dimensioni da parte dell'utenza, il cui svuotamento è posto a carico dello stesso Gestore. Il numero dei cestini è individuato nel progetto allegato al contratto di servizio.

4. I cittadini sono invitati a garantire le aree di parcheggio sgombre dalle auto in sosta nei giorni previsti per il servizio di spazzamento delle strade.

5. Per particolari situazioni si provvederà a vietare il parcheggio, al fine di consentire l'attività di spazzamento stradale, previa preventiva informazione dei cittadini con appositi cartelli disposti in prossimità delle aree interessate secondo quanto disposto dalla normativa vigente

6. Nelle attività di spazzamento il Gestore del servizio metterà in atto tutti gli accorgimenti tecnici necessari ad evitare il sollevamento di polveri, l'ostruzione delle caditoie stradali e dei manufatti, l'emissione di odori sgradevoli, come pure i rumori molesti.

I materiali raccolti sono conferiti, previa pesatura, agli impianti individuati dal Piano d'ambito.

La raccolta dei rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti sulle strade e sulle aree pubbliche o soggette ad uso pubblico è realizzata, nelle zone individuate dal progetto allegato al contratto di servizio, con modalità compatibili con la natura del rifiuto.

Nelle altre zone, il Gestore del servizio, a seguito di segnalazione, garantisce comunque la raccolta dei rifiuti abbandonati secondo le modalità stabilite dal contratto di servizio.

7. La pulizia delle strade non oggetto del servizio di spazzamento è effettuata a cura dell'Ente titolare, con le frequenze da questo ritenute necessarie.

Onde evitare situazioni di abbandono dei rifiuti, gli Enti titolari delle strade devono provvedere alla installazione di appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti ed al conferimento di questi presso gli impianti gestiti dal Gestore del servizio.

Art. 10 - Lavaggio delle strade

1. Il Gestore del servizio provvede, se attivata la relativa opzione contrattuale, al lavaggio di strade, marciapiedi e piazze pubbliche o private aperte al pubblico, lavaggio e disinfezione di portici soggetti permanentemente ad uso pubblico, di vicoli, scale e scalinate secondo le modalità di esecuzione e frequenza di intervento definite dal contratto di servizio, alle caratteristiche del fondo stradale ed alle condizioni meteorologiche.

Art. 11 – Rifiuti vegetali provenienti da attività di manutenzione di aree verdi.

1. La raccolta dei rifiuti vegetali provenienti dalle attività di manutenzione di aree verdi, quali parchi, giardini ed aree cimiteriali, è realizzata con le seguenti modalità:

- mediante conferimento presso la stazione ecologica o direttamente presso gli appositi impianti gestiti dal Gestore del servizio;
- nel caso in cui si tratti di quantitativi limitati (*massimo Kg. 5 ad utenza*) e limitatamente agli sfalci, mediante immissione nei contenitori destinati alla raccolta differenziata del rifiuto organico.
- Nel caso di raccolta ramaglie provenienti non da attività agricole o assimilabili, se istituito il relativo servizio, presso contenitori stradali che il Comune si riserva eventualmente di posizionare, dietro adozione di relativi atti

2. Sono esclusi gli esiti derivanti dall'attività agricola o assimilata. E' considerata assimilata ad agricola la produzione di rifiuti provenienti da attività di manutenzione del verde (sfalci e potature) superiore a 2 mc per utenza e per ogni singolo conferimento.

Art. 12 – Rifiuti cimiteriali assimilati agli urbani

1. I rifiuti cimiteriali assimilati agli urbani, quali ceri, carte, cartoni e plastiche e altri rifiuti provenienti dalle operazioni di spazzatura nelle aree cimiteriali debbono essere raccolti e conferiti al Gestore del servizio con le modalità ordinariamente previste per i rifiuti urbani e assimilati.
2. I rifiuti cimiteriali provenienti da esumazioni ed estumulazioni debbono essere raccolti e smaltiti come disposto dalle vigenti normative di settore. In particolare dall'art. 12 del DPR 254/03 e ss. m. e i.

Art. 13 - Pulizia dei mercati e delle fiere

1. Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, nei mercat, nelle fiere e nelle altre manifestazioni fieristiche di cui alla L.R. n.6/1997 devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali devono raccogliere e differenziare i rifiuti provenienti dalla propria attività conformemente a quanto stabilito dal presente regolamento.
2. Al termine del mercato l'operatore commerciale deve lasciare gli spazi utilizzati liberi da ingombri e da rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività.
3. Il volume dei rifiuti, ridotto al minimo, dovrà essere conferito secondo le disposizioni impartite dal Gestore del servizio in accordo con il Comune.

Art. 14 - Aree occupate da pubblici esercizi e attività commerciali

1. I gestori di esercizi pubblici ed attività commerciali che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento di tali aree da parte del Gestore del servizio.
2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani e assimilati.
3. All'orario di chiusura l'area in concessione deve risultare pulita.
4. I gestori di esercizi pubblici e attività commerciali che non occupano suolo pubblico, o di uso pubblico sono comunque responsabili della pulizia e del decoro degli spazi esterni di attesa o di consumazione da parte dei propri clienti e, pertanto, dovranno garantire la disponibilità di contenitori per i rifiuti e la pulizia quotidiana degli spazi esterni per un'ampiezza corrispondente al fronte dell' esercizio e per una profondità di almeno 2 metri.

Art. 15 - Aree adibite a luna - park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna- park e circhi devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti. Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area dovrà dettare le condizioni per la raccolta ed il conferimento dei rifiuti prodotti.
2. Gli organizzatori di iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc.. su strade, piazze ed aree pubbliche, anche senza finalità di lucro, devono comunicare insieme al programma delle iniziative le aree che saranno occupate e devono provvedere alla pulizia delle stesse, durante e dopo l'uso, direttamente o attraverso soggetto autorizzato. La gestione dei rifiuti prodotti nel corso di tali iniziative deve garantire il corretto conferimento al servizio di raccolta differenziata, secondo le modalità impartite dal Gestore del servizio e con l'utilizzo degli appositi contenitori messi a disposizione da quest'ultimo.
3. Tutte le feste, sagre o manifestazioni in genere con somministrazione di cibi o bevande dovranno utilizzare stoviglie, posate e bicchieri riutilizzabili (ceramica, vetro, metallo ecc..).

Non sarà ammesso l'utilizzo di stoviglie non riutilizzabili o di plastica.

E' ammesso l'uso di stoviglie monouso, ma in tal caso dovranno essere unicamente in materiali biodegradabili e compostabili certificati.

Per stoviglie biodegradabili si intendono piatti, bicchieri, posate, certificati come biodegradabili e compostabili secondo la norma europea UNI EN 13432.

Al fine di consentire lo smaltimento delle scorte esistenti è previsto un periodo transitorio di 3 anni dall'approvazione del presente regolamento.

4. Al fine di consentire il controllo delle condizioni impartite nei precedenti commi 2 e 3, i responsabili delle predette manifestazioni devono comunicare alla struttura comunale competente in materia ambientale, il programma delle attività previste con la specifica delle tipologie di stoviglie eventualmente utilizzate, nonché l'elenco delle aree occupate per lo svolgimento delle suddette attività.

5 Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni previste e rappresenta motivo di esclusione dall'erogazione di eventuali incentivi e premialità quali patrocinio del Comune o specifici contributi.

Art. 16 - Aree pubbliche occupate da cantieri

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico è tenuto, durante l'attività ed alla cessazione della stessa, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.

2. E' assolutamente vietato il lavaggio di attrezzature, mezzi e macchinari di cantiere nelle aree pubbliche e lo scarico di rifiuti liquidi o solidi nelle forasse stradali

Art. 17 - Carico/scarico di merci e materiali e affissione/defissione di manifesti

1. Chiunque effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali ovvero affissione e defissione di manifesti, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta e alla pulizia dell'area.

Art. 18 - Interventi per sgombero della neve

1. In ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 214-bis del D.L.vo 152/06 gli interventi di sgombero della neve effettuati dalle pubbliche amministrazioni o da loro delegati, dai concessionari di reti infrastrutturali o

infrastrutture non costituiscono detenzione ai fini della lettera a) comma 1 dell'articolo 183 dello stesso decreto.

Art. 19 – Deiezioni canine

1. I proprietari ed i custodi di cani e di altri animali sono tenuti ad evitare che l'animale depositi i propri escrementi sulle aree pubbliche, munendosi di appropriati mezzi di raccolta delle feci emesse dagli animali stessi.

CAPO II - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI

Art. 20 – Disposizioni e riferimenti

1. E' istituita la raccolta differenziata dei rifiuti con l'obiettivo di raggiungere, nei tempi previsti dal D.L.vo 152/06, dal Piano Regionale di gestione dei rifiuti e dal Piano d'ambito dell'Ambito Territoriale Integrato n. 2, i quantitativi percentuali minimi prescritti di cui al successivo comma 3.

2. I rifiuti urbani per i quali è istituito uno specifico servizio di raccolta differenziata sono:

- a) carta e cartone;
- b) imballaggi primari (in vetro, alluminio, plastica, banda stagnata ecc.) e rifiuti di imballaggio;
- c) frazione organica umida (F.O.U.);
- d) potature e sfalci;
- e) legno e ingombranti;
- f) indumenti usati;
- g) prodotti relativi ai contenitori etichettati "T e/o F" (vernici, solventi, pesticidi, inchiostri, adesivi, sigillanti, bombolette spray);
- h) prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati;
- i) pile e batterie esauste;
- j) rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed elettroniche dismesse (RAEE);
- k) oli minerali ed oli vegetali;

- l) rifiuti inerti prodotti in ambito domestico ed in modeste quantità;
- m) **3.** Gli obiettivi quantitativi minimi di raccolta differenziata, rispetto alla produzione totale dei rifiuti urbani, da raggiungere nell'Ambito Territoriale Integrato n° 2 sono quelli fissati dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, al paragrafo 12.2.1, che prevede:
 - 50% al 31 dicembre 2010
 - 65% al 31 dicembre 2012

Art. 21 – Modalità e frequenze dello svolgimento dei servizi di raccolta differenziata

1. L'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani è definita nell'apposito progetto allegato al Contratto di Servizio.

Nello stesso sono indicate:

- a) la tipologia dei rifiuti da raccogliere;
- b) le modalità di organizzazione della raccolta;
- c) le caratteristiche dei contenitori;
- d) le modalità e i tempi di conferimento;
- e) le frequenze di svuotamento dei contenitori.

2. E' fatto obbligo per l'utente di conferire in modo separato tutti i rifiuti per i quali è stata attivata la relativa raccolta differenziata. Le diverse frazioni di rifiuto devono essere conferite negli appositi contenitori resi disponibili dal Gestore del servizio, distinti per colore e da specifiche istruzioni scritte.

3. I rifiuti oggetto di raccolta differenziata sono conferiti a cura degli utenti con il divieto di depositarli all'esterno dei contenitori. Essi devono essere depurati da altre sostanze al fine di evitare la loro contaminazione e la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti e quindi rendere inefficace l'azione di recupero.

Art. 22 – Stazione ecologica e centri di raccolta comunali

1. La stazione ecologica o il centro di raccolta, come definiti dal presente regolamento, sono aree recintate, presidiate nell'orario di apertura al pubblico, presso il quale gli utenti conferiscono in maniera differenziata alcune frazioni di rifiuto.

2. Nel rispetto delle normative vigenti, del presente regolamento e di quanto stabilito dal contratto di servizio, il Gestore del servizio adotta un apposito regolamento per l'utilizzo della Stazione ecologica o del Centro di raccolta apposto all'ingresso.
3. I rifiuti possono essere conferiti nei giorni e negli orari stabiliti dal Gestore del servizio, in accordo con il Comune.
4. In situazioni di comprovata difficoltà, nelle quali il servizio non può essere erogato, il Gestore del servizio potrà modificare temporaneamente i giorni e gli orari di apertura della stazione ecologica, previa comunicazione al Comune ed all'ATI n.2. In tal caso il Gestore del servizio dovrà informare l'utenza esponendo un avviso all'ingresso del centro comunale di raccolta e/o attraverso altre opportune forme di comunicazione.
5. Il Gestore del servizio è tenuto a fornire la necessaria collaborazione all'utente affinché questi conferisca nel modo corretto le diverse tipologie di rifiuti.
6. In ottemperanza al contratto di servizio il Gestore del servizio, su richiesta del Comune, adotta sistemi d'identificazione dell'utente che intende conferire rifiuti presso la stazione ecologica e di controllo e pesatura, con registrazione automatica, dei rifiuti conferiti. Non è comunque consentito l'accesso a coloro che non siano in grado di identificarsi ed a coloro che intendano conferire rifiuti non ammessi o in difformità alle norme del presente Capo.
7. È vietato l'accesso degli utenti al di fuori degli orari stabiliti.
8. E' vietato depositare i rifiuti all'esterno della stazione Ecologica

Art. 23 – Compostaggio domestico della frazione umida e della frazione verde

1. Il comune favorisce il corretto compostaggio domestico della frazione organica umida dei rifiuti urbani.
2. Il compostaggio domestico può avvenire, purché il processo risulti controllato, con l'utilizzo delle diverse metodologie (quali accumulo, casse di compostaggio, composte ecc..) in relazione alle caratteristiche quali-quantitativi ed alle proporzioni dei materiali a trattare (frazione umida e verde).
3. Per favorire il compostaggio domestico viene fornito su richiesta, in comodato d'uso, dal Gestore del servizio un composte unifamiliare da 300 litri. In tal caso l'utente dovrà disporre di una superficie adeguata,

quale orto o giardino, dove poter utilizzare i prodotti di risulta. Il gestore controlla e verifica eventuali irregolarità da parte dell'utente.

Art. 24 – Raccolta domiciliare “a chiamata”

1. E' istituito il servizio di raccolta domiciliare “a chiamata”.
2. In caso di rifiuti urbani ingombranti, l'utente deve disporre i rifiuti da ritirare al piano strada, nel giorno fissato per il ritiro e con le modalità indicate dal Servizio. Il limite quantitativo giornaliero è di circa 1 metro cubo; quello annuo non potrà superare i 5 metri cubi.
3. È vietato depositare i rifiuti ingombranti, le potature e gli sfalci all'interno o a fianco dei contenitori per la raccolta di altre frazioni di rifiuto o nelle relative piazzole.
4. Il Comune promuove il coinvolgimento di enti o associazioni no-profit nell'attività di preparazione, riparazione e riutilizzo del materiale ingombrante.

Art. 25 – Servizi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi

1. Per evitare situazioni di pericolo per la salute e/o per l'ambiente è fatto assoluto divieto di conferire i rifiuti urbani pericolosi, specificati all'articolo 20, comma 2, lettere g, h, i, j, k, nei contenitori e/o nei sacchetti destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani ed assimilati.
2. il Gestore del servizio effettua la raccolta differenziata di tali rifiuti con idonei mezzi e con appositi contenitori dislocati nel territorio comunale oltre che presso la stazione ecologica o il centro di raccolta.

In particolare:

- a) le pile e le batterie esauste devono essere conferite in appositi contenitori stradali o presso gli esercizi commerciali deputati alla vendita o direttamente presso la stazione ecologica;
- b) i farmaci non utilizzati, scaduti o avariati, privati dell'imballaggio di carta o cartone, devono essere conferiti negli appositi contenitori dislocati presso le farmacie e parafarmacie, i distretti sanitari e gli ambulatori medici o direttamente presso la stazione ecologica;
- c) i prodotti e contenitori etichettati “T e/o F”, i RAEE e gli oli vegetali e minerali devono essere conferiti presso la stazione ecologica.

CAPO III - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AI RIFIUTI URBANI

Art. 26 – Norme per l'assimilazione ai rifiuti urbani di alcune categorie di rifiuti speciali

1. Le disposizioni di cui al presente CAPO III si applicano esclusivamente alle seguenti categorie di rifiuti speciali, classificati dal D.L.vo 152/06 e s.m.i.:

a) *Rifiuti da attività commerciali* [art. 184, c.3, lett. e)];

b) *Rifiuti da attività di servizio* [art. 184, c. 3, lett. f)];

c) *Rifiuti da attività sanitarie* [art. 184, c. 3, lett h)], limitatamente ai rifiuti provenienti dai locali nei quali non si effettuano prestazioni sanitarie, quali: attese, uffici, mense, cucine e simili; nonché la spazzatura, i residui dei pasti e altri rifiuti non pericolosi, provenienti da reparti, non destinati ad accogliere malati infettivi;

e) *Rifiuti da attività artigianali e industriali* [art. 184, c. 3, lett. c) d)]: ad esclusione delle superfici interessate alla formazione esclusiva di rifiuti speciali o pericolosi, o comunque non assimilabile ai sensi del presente capo

2. I rifiuti prodotti dalle suddette attività sono assimilati agli urbani quando rispondono ai seguenti criteri:

- a) non siano classificabili come pericolosi ai sensi del D.L.vo 152/06 e s.m.i;
- b) rispondono ai criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione definiti ai successivi articoli 27 e 28.

3. Non sono in ogni caso assimilabili ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti speciali:

- a) rifiuti costituiti da pneumatici fuori uso;
- b) rifiuti derivanti da lavorazioni di minerali e di materiali di cava;
- c) rifiuti di imballaggi terziari;
- d) rifiuti di imballaggi secondari, al di fuori di quelli conferiti direttamente al pubblico servizio da parte degli utenti finali.

4. Rimane a carico dei titolari delle sopraddette attività la responsabilità della gestione di quei rifiuti che, per caratteristiche qualitative e quantitative, non possono essere assimilati ai rifiuti urbani.

E' vietato immettere rifiuti speciali non assimilati agli urbani nel circuito del servizio pubblico di raccolta.

Art. 27 – Criteri qualitativi di assimilazione

1. In attesa della rideterminazione dei criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione di cui all'art. 198, c. 2, lett. g) del D.Lvo. 152/06 e s.m.i, e tenuto conto degli indirizzi dettati dalla D.G.R. Umbria n. 379/2010, sono assimilati agli urbani i rifiuti prodotti dalle attività individuate al precedente articolo 26, nei limiti quantitativi di cui al successivo articolo 28, di seguito elencati:

15 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)

15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)

- 15 01 01 imballaggi in carta e cartone
- 15 01 02 imballaggi in plastica
- 15 01 03 imballaggi in legno
- 15 01 04 imballaggi in metallo
- 15 01 05 imballaggi in materiali compositi
- 15 01 07 imballaggi in vetro

20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)

20 01 01 carta e cartone

20 01 02 vetro

20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense

20 01 10 abbigliamento

20 01 11 prodotti tessili

20 01 25 oli e grassi commestibili

20 01 32 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31

20 01 34 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33

20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35

20 01 39 plastica

20 01 40 metallo

20 02 rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)

20 02 01 rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi

20 03 altri rifiuti urbani

20 03 01 rifiuti urbani non differenziati

2. I summenzionati criteri qualitativi di assimilazione sono conformi ai dettami della normativa regionale e nazionale nonché compatibili con l'attuale organizzazione del servizio di raccolta rifiuti. Gli stessi non alterano i contenuti e gli obiettivi del presente Regolamento e pertanto potranno essere integrati e/o modificati, sempre nel rispetto dei dettami di legge, con atto di Giunta comunale.

Art. 28 - Criteri quantitativi di assimilazione

1. Ferma restando la rispondenza alle norme generali di assimilazione specificate nei precedenti articoli 26 e 27, si assume quale criterio quantitativo di tipo assoluto, riferito alle singole attività, la quantità di 30 t/anno ed un limite specifico per tipologia come specificato nella seguente tabella:

DESCRIZIONE	Codice CER	Kg/anno
vetro	15 10 07 20 01 02	20.000
imballaggi di carta e cartone	15 01 01	30.000
imballaggi in plastica	15 01 02	20.000
imballaggi in legno	15 01 03	4.000
imballaggi in metallo	15 01 04	
imballaggi in materiali compositi (poliaccoppiati, ecc.)	15 01 05	200
carta e cartone (nessun limite per scuole, collettività e uffici pubblici)	20 01 01	5.000
abbigliamento	20 01 10	200
prodotti tessili	20 01 11	
rifiuto biodegradabile da cucine e mense	20 01 08	Nessun limite
oli e grassi commestibili	20 01 25	25
medicinali non citotossici e citostatici	20 01 32	5
batterie e accumulatori non pericolosi	20 01 34	50
apparecchiature elettriche ed elettroniche e componenti rimossi da apparecchiature fuori uso non pericolosi	20 01 36	500
plastica (non imballaggi)	20 01 39	200
metallo	20 01 40	5.000
rifiuti biodegradabili da parchi e giardini (ad esempio ramaglie, sfalci, potature) provenienti esclusivamente da utenze pubbliche	20 02 01	10.000
rifiuti urbani non differenziati (nessun limite per ospizi, case di riposo, edifici religiosi, asili, scuole e altre collettività)	20 03 01	10.000

2. La produzione di rifiuti assimilabili agli urbani superiore al valore indicato al punto precedente comporta l'obbligo, per gli operatori economici, di avviare gli stessi rifiuti (per la parte eccedente) al recupero/smaltimento a proprio carico.
3. per le utenze che rientrano nei criteri di assimilazione qualitativi e quantitativi sopra definiti si applica la TARSU/TARES nella misura del 100%.
4. Per le utenze che superano i limiti quantitativi sopra stabiliti la TARSU/TARES viene applicata con le riduzioni di cui allo specifico Regolamento Comunale del Comune di Assisi. Tale riduzione si applica alle sole superfici ove detti rifiuti vengono effettivamente prodotti.
5. I summenzionati criteri quantitativi di assimilazione sono conformi ai dettami della normativa regionale e nazionale nonché compatibili con l'attuale organizzazione del servizio di raccolta rifiuti. Gli stessi non alterano i contenuti e gli obiettivi del presente Regolamento e pertanto potranno essere integrati e/o modificati, sempre nel rispetto dei dettami di legge, con atto di Giunta comunale.

Art. 29 – Raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani.

1. I servizi di raccolta dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani ed il relativo recupero e/o smaltimento vengono effettuati nelle forme e nei modi previsti dal contratto di servizio per i rifiuti urbani.
2. Il produttore di rifiuti assimilati agli urbani che rispetti i riferimenti qualitativi e quantitativi di assimilazione definiti ai sensi del presente Capo può provvedere ad avviare al recupero tali rifiuti presso ditte diverse dal Gestore del servizio.

TITOLO III - GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI E DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO

Art. 30 – Disposizioni e riferimenti

1. Il presente capo disciplina la raccolta e la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio nei termini ed ai sensi di cui agli articoli dal 217 al 226 del D.Lvo 152/06.
2. In coerenza con il Piano d'ambito, il Gestore del servizio organizza sistemi adeguati di raccolta differenziata per permettere agli utenti di conferire gli imballaggi ed i rifiuti di imballaggio, garantendo un'efficace ed efficiente copertura del territorio.

Art. 31 – Gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio

1. L'utente deve raccogliere e conferire al servizio di raccolta, con le modalità stabilite dal presente regolamento, i rifiuti originati dagli imballaggi provenienti da locali destinati a civile abitazione. Egli deve provvedere a ridurre tali rifiuti al minimo volume.

2. I “produttori e gli utilizzatori”, così come definiti dall’articolo 218 del D.Lgs 152/06, sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti. Essi sono tenuti a provvedere alla ripresa gratuita degli imballaggi usati e dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari.
3. E’ vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura.
4. Eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata.

TITOLO IV - GESTIONE DI ALTRE CATEGORIE DI RIFIUTI

Art. 32 – Rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE)

1. I rifiuti elettrici ed elettronici per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa, devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di una nuova apparecchiatura elettrica od elettronica di tipologia equivalente o in alternativa devono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta o direttamente alla stazione ecologica.
2. il Gestore del servizio assicura la funzionalità, l'accessibilità e l'adeguatezza dei sistemi di raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici, in modo da permettere ai detentori finali ed ai distributori di conferire gratuitamente alla stazione ecologica i rifiuti prodotti nel loro territorio.
3. E’ vietato depositare i rifiuti elettrici ed elettronici all’interno o a fianco dei contenitori della raccolta dei rifiuti o nelle relative piazzole.

Art. 33 – Rifiuti sanitari

1. I rifiuti sanitari devono essere depositati temporaneamente, stoccati, raccolti, trasportati e smaltiti con le modalità stabilite dal D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254.

Art. 34 – Siringhe abbandonate

1. E' vietato abbandonare le siringhe in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
2. Il Gestore del servizio è tenuto ad effettuare la raccolta delle siringhe usate abbandonate.
3. Le siringhe raccolte devono essere trattate e smaltite in osservanza alle disposizioni per i rifiuti sanitari.

Art. 35 - Carogne di animali

1. Il Gestore del servizio organizza un sistema di raccolta delle carogne di animali da affezione.
2. Le carogne di animali abbandonate sulle strade, sulle aree pubbliche o private ad uso pubblico, sulle rive dei corsi d'acqua e dei laghi, sono rimosse dalle aree di rinvenimento, a cura del il Gestore del servizio e avviate allo smaltimento, previo nullaosta sanitario.
3. Le carogne provenienti da allevamenti sono smaltite con le modalità contenute nel D.L.vo 14 dicembre 1992, n. 508 e successive modifiche ed integrazioni, i cui oneri sono a carico del produttore.

Art. 36 – Smaltimento veicoli a motore, rimorchi e simili

1. Ai sensi dell'art. 231 del D.L.vo 152/06 i veicoli a motore, i rimorchi e simili da demolire sono conferiti obbligatoriamente agli appositi centri di raccolta autorizzati ai sensi e con l'osservanza degli articoli 208, 209 e 210 del D.L.vo 152/06.
2. Per i veicoli a motore o rimorchi in stato di abbandono il cui stato sia accertato dagli organi di Polizia, si osservano le disposizioni riguardanti il conferimento ai sensi degli artt. 1 e 2 del Decreto del Ministero dell'Interno del 22 ottobre 1999, n. 460.

Art. 37 - Pneumatici fuori uso

1. Sono definiti pneumatici fuori uso (PFU), a norma del DMA 82/2011, gli pneumatici, rimossi dal loro impiego a qualunque punto della loro vita, dei quali il detentore si disfi, abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi e che non sono fatti oggetto di ricostruzione o di successivo riutilizzo.
2. E' vietato immettere nei contenitori stradali del circuito di raccolta dei rifiuti urbani gli pneumatici fuori uso anche se provenienti da utenze domestiche.
3. Gli pneumatici fuori uso provenienti da utenze domestiche possono essere conferiti direttamente alla stazione ecologica o al centro di raccolta nel limite di quattro pezzi per anno per ogni utenza.

TITOLO V - AZIONI FINALIZZATE ALLA INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE

Art. 38 - Informazione, comunicazione e partecipazione

1. Il Comune ed il Gestore del servizio, in coerenza con gli adempimenti normativi e con gli obiettivi del Piano d'ambito, concorrono a garantire che i cittadini e gli utenti dei servizi oggetto del regolamento vengano informati e coinvolti nelle scelte per la risoluzione delle problematiche connesse alla gestione dei rifiuti.
2. A tal fine, in accordo con l'ATI e con il Gestore, il Comune promuove e realizza adeguate forme di comunicazione, d'informazione e partecipazione nei confronti dei cittadini e degli utenti, atte a raggiungere gli obiettivi di miglioramento dei servizi, con particolare attenzione alle misure che favoriscono la riduzione della produzione dei rifiuti o dirette al recupero dei rifiuti mediante la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o ogni altra operazione di recupero di materia.

Art. 39 - Accesso alle informazioni

1. L'accesso alle informazioni relative alla gestione dei rifiuti è disciplinato dal D.L.vo n.195/2005 e ss. m. e i., per quanto attiene alle informazioni ambientali, e alla L. 241/90 e ss. m. e i., per le restanti fattispecie.

TITOLO VI - CONTROLLI E SANZIONI

Art. 40 – Soggetti addetti al controllo amministrativo

1. I soggetti addetti al controllo dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento e all'accertamento delle relative violazioni, sono, oltre agli agenti e agli ufficiali di polizia giudiziaria, gli operatori del soggetto gestore del servizio pubblico di nettezza urbana, espressamente incaricati dal Sindaco.

Art. 41 – Sanzioni

1. Le violazioni delle norme del presente regolamento, elencate nell'allegata tabella 1, comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria entro i limiti massimi e minimi ivi elencati, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e ss. m. e i.

COMUNE DI ASSISI

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

ELENCO DELLE INFRAZIONI E RELATIVE SANZIONI

Tabella 1

(l'identificazione dei comportamenti sanzionabili è effettuata con specifico riferimento agli articoli ed ai commi del regolamento portato in approvazione. Le definizioni di seguito riportate possono non essere esaustive)

Le seguenti sanzioni sono stabilite in conformità all'art. 7bis del D.Lgs 267/2000 (TUEL). In base all'art. 16 secondo periodo della L. 689/1981 la Giunta comunale può stabilire, all'interno del limite minimo e massimo previsto e sotto riportato, un pagamento in misura ridotta anche in deroga a quanto già stabilito dal primo periodo della stessa legge.

Articolo		Descrizione	Min. (Euro)	Max (Euro)
Art. 5	Comma 6	E' vietato lo spostamento, anche temporaneo, dei contenitori posizionati in aree pubbliche o aree private ad uso pubblico.	25	500
Art. 5	Comma 7	E' vietato apporre materiale pubblicitario o scritte di vario genere ai contenitori posizionati in aree pubbliche o aree private ad uso pubblico.	25	500
Art. 5	Comma 7	E' altresì vietato manomettere o danneggiare i contenitori.	25	500
Art. 8	Comma 4	<i>Violazioni modalità raccolta:</i>		
		Sistema di raccolta "porta a porta"	25	500
		Sistema di raccolta "stradale"	25	500

		Sistema "misto"	25	500
Art. 13	Comma 1	Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, compresi i mercati rionali temporanei, devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali devono raccogliere e differenziare i rifiuti provenienti dalla propria attività conformemente a quanto stabilito dal presente regolamento.	25	500
Art. 13	Comma 3	Il volume dei rifiuti deve essere ridotto al minimo e questi devono essere conferiti secondo le disposizioni impartite dal Gestore del servizio	25	500
Art 14	Comma 1	I gestori di esercizi pubblici ed attività commerciali che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento di tali aree da parte del Gestore del servizio.	25	500
Art 14	Comma 2	I rifiuti provenienti dalla pulizia delle aree date in concessione ai gestori di esercizi pubblici ed attività commerciali devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani e assimilati.	25	500
Art 14	Comma 4	I gestori di esercizi pubblici e attività commerciali che non occupano suolo pubblico, o di uso pubblico devono mantenere puliti ed in maniera decorosa gli spazi esterni di attesa o di consumazione da parte dei propri clienti e devono garantire la disponibilità di contenitori per i rifiuti. La pulizia quotidiana degli spazi esterni deve interessare un'ampiezza corrispondente al fronte dell' esercizio ed una profondità di almeno 2 metri.	25	500
Art. 15	Comma 1	Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna-park e circhi devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti. I rifiuti dovranno essere conferiti con le modalità prescritte dal provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area.	25	500
Art. 15	Comma 2	Gli organizzatori di iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc.. su strade, piazze ed aree pubbliche, anche senza finalità di lucro, hanno l'obbligo di comunicare, insieme al programma delle iniziative, le aree che saranno occupate e di provvedere alla pulizia delle stesse, durante e dopo l'uso, direttamente o attraverso soggetto autorizzato.	25	500
Art.16	Comma 1	Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico deve, durante l'attività ed alla cessazione della stessa, mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.	25	500
Art. 16	Comma 2	E' fatto assoluto divieto di lavare attrezzature, mezzi e macchinari di cantiere in aree pubbliche e scaricare i rifiuti liquidi e/o solidi nelle forasse stradali	25	500

Art.17		Chiunque effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali ovvero affissione e defissione di manifesti, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta e alla pulizia dell'area.	25	500
Art.21	Comma 2	E' fatto obbligo per l'utente di conferire in modo separato tutti i rifiuti per i quali è stata attivata la relativa raccolta differenziata. Le diverse frazioni di rifiuto devono essere conferite negli appositi contenitori resi disponibili dal Gestore del servizio, distinti per colore e da specifiche istruzioni scritte.	25	500
Art.21	Comma 3	E' vietato depositare i rifiuti oggetto di raccolta differenziata all'esterno degli appositi contenitori. Essi devono essere depurati da altre sostanze al fine di evitare la loro contaminazione e la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti e quindi rendere inefficace l'azione di recupero.	25	500
Art. 22	Comma 7	È vietato l'accesso alla stazione ecologica al di fuori degli orari stabiliti e, comunque, in assenza del personale addetto al controllo.	25	500
Art.24	Comma 3	È vietato depositare i rifiuti ingombranti, le potature e gli sfalci all'interno o a fianco dei contenitori per la raccolta di altre frazioni di rifiuto o nelle relative piazzole.	25	500
Art.25	Comma 1	E' fatto assoluto divieto di conferire i rifiuti urbani pericolosi, specificati all'articolo 20, comma 2, lettere g, h, i, j, l, nei contenitori e/o nei sacchetti destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani ed assimilati.	25	500
Art 26	Comma 4	E' vietato immettere rifiuti speciali non assimilati agli urbani nel circuito del servizio pubblico di raccolta.	25	500
Art.31	Comma 1	L'utente è obbligato a raccogliere e conferire al servizio di raccolta, con le modalità stabilite dal presente regolamento, i rifiuti originati dagli imballaggi provenienti da locali destinati a civile abitazione. Egli deve provvedere a ridurre tali rifiuti al minimo volume.	25	500
Art.31	Comma 3	E' vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura.	25	500
Art.31	Comma 4	Gli imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata.	25	500
Art.32	Comma 3	E' vietato depositare i rifiuti elettrici ed elettronici all'interno o a fianco dei contenitori della raccolta dei rifiuti o nelle relative piazzole.	25	500
Art.37	Comma 2	E' vietato immettere nei contenitori stradali del circuito di raccolta dei rifiuti urbani gli pneumatici fuori uso anche se provenienti da utenze domestiche.	25	500

INDICE

Sommario	
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	2
Art. 1 – Oggetto e contenuti del regolamento	2
Art. 2 – Finalità e campo di applicazione del regolamento	2
Art. 3 – Definizioni	2
Art. 4 – Classificazioni e riferimenti normativi	4
Art. 5 – Aspetti generali	4
TITOLO II - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI	6
CAPO I - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI	6
Art. 6 – Organizzazione dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani	6
Art. 7 - Pesatura dei rifiuti	6
Art. 8 – Modalità e frequenza di raccolta dei rifiuti urbani	6
Art. 9 – Spazzamento delle strade e raccolta dei rifiuti abbandonati	8

<u>Art. 10 - Lavaggio delle strade</u>	<u>8</u>
<u>Art. 11 – Rifiuti vegetali provenienti da attività di manutenzione di aree verdi.</u>	<u>8</u>
<u>Art. 12 – Rifiuti cimiteriali assimilati agli urbani</u>	<u>9</u>
<u>Art. 13 - Pulizia dei mercati e delle fiere</u>	<u>9</u>
<u>Art. 14 - Aree occupate da pubblici esercizi e attività commerciali</u>	<u>9</u>
<u>Art. 15 - Aree adibite a luna - park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche</u>	<u>9</u>
<u>Art. 16 - Aree pubbliche occupate da cantieri</u>	<u>10</u>
<u>Art. 17 - Carico/scarico di merci e materiali e affissione/defissione di manifesti</u>	<u>10</u>
<u>Art. 18 - Interventi per sgombero della neve</u>	<u>10</u>
<u>Art. 19 – Deiezioni canine</u>	<u>10</u>
<u>CAPO II - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI</u>	<u>10</u>
<u>Art. 21 – Modalità e frequenze dello svolgimento dei servizi di raccolta differenziata</u>	<u>11</u>
<u>Art. 22 – Stazione ecologica e centri di raccolta comunali</u>	<u>11</u>
<u>Art. 23 – Compostaggio domestico della frazione umida e della frazione verde</u>	<u>12</u>
<u>Art. 24 – Raccolta domiciliare “a chiamata”</u>	<u>12</u>
<u>Art. 25 – Servizi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi</u>	<u>12</u>
<u>CAPO III - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AI RIFIUTI URBANI</u>	<u>13</u>
<u>Art. 26 – Norme per l’assimilazione ai rifiuti urbani di alcune categorie di rifiuti speciali</u>	<u>13</u>
<u>Art. 27 – Criteri qualitativi di assimilazione</u>	<u>13</u>
<u>Art. 28 - Criteri quantitativi di assimilazione</u>	<u>14</u>
<u>Art. 29 – Raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani.</u>	<u>15</u>

<u>TITOLO III - GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI E DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO</u>	<u>16</u>
<u>Art. 30 – Disposizioni e riferimenti</u>	<u>16</u>
<u>Art. 31 – Gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio</u>	<u>16</u>
<u>TITOLO IV - GESTIONE DI ALTRE CATEGORIE DI RIFIUTI</u>	<u>17</u>
<u>Art. 32 – Rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE)</u>	<u>17</u>
<u>Art. 33 – Rifiuti sanitari</u>	<u>17</u>
<u>Art. 34 – Siringhe abbandonate</u>	<u>17</u>
<u>Art. 35 - Carogne di animali</u>	<u>17</u>
<u>Art. 36 – Smaltimento veicoli a motore, rimorchi e simili</u>	<u>17</u>
<u>Art. 37 - Pneumatici fuori uso</u>	<u>17</u>
<u>TITOLO V - AZIONI FINALIZZATE ALLA INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE</u>	<u>18</u>
<u>Art. 38 - Informazione, comunicazione e partecipazione</u>	<u>18</u>
<u>Art. 39 - Accesso alle informazioni</u>	<u>18</u>
<u>TITOLO VI - CONTROLLI E SANZIONI</u>	<u>19</u>
<u>Art. 40 – Soggetti addetti al controllo amministrativo</u>	<u>19</u>
<u>Art. 41 – Sanzioni</u>	<u>19</u>
<u>TABELLA 1 – Elenco infrazioni e relative sanzioni</u>	<u>20</u>